



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

## DELIBERA N. 33/25/CONS

### ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI DERUTA (PERUGIA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 febbraio 2025;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 515/24/CONS del 18 dicembre 2024;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale dell’Umbria n. 40 del 21 settembre 2024 con il quale sono stati convocati per i giorni 17 e 18 novembre 2024 i comizi per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria;

VISTA la delibera n. 398/24/CONS del 9 ottobre 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale”*



e del Consiglio regionale delle regioni Liguria, Emilia Romagna ed Umbria (ottobre – novembre 2024)”;

CONSIDERATO che con Decreto della Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria n. 48 del 14 novembre 2024, avente ad oggetto: “*Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Umbria. Sostituzione di un componente dimissionario, di cui al dpgr n. 30/2020, ai sensi dell’articolo 3 della l.r.28/2014*”, è stato sostituito il componente dimissionario a far data dal 14 ottobre 2024 a motivo “*della causa di ineleggibilità in considerazione delle elezioni regionali*” e reintegrato per l’effetto il Comitato regionale;

VISTA la nota del 19 dicembre 2024 (prot. n. 0333267), successivamente integrata con i relativi allegati il 20 dicembre seguente (prot. n. 00334937), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Umbria ha trasmesso la delibera n. 60 del 16 dicembre 2024 di rettifica ed integrazione della precedente delibera n. 56 del 14 novembre 2024 (prot. n. 0302832 del 14 novembre 2024), avente ad oggetto le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Deruta (Perugia) a seguito delle due segnalazioni del 4 novembre 2024, meglio specificate con note del 5 e 6 novembre seguenti, la prima a firma del gruppo di minoranza “*Rilancio & Futuro*” del Comune di Deruta e la seconda a firma del Signor Devis Cruciani, candidato consigliere regionale dell’Umbria, entrambe relative alle comunicazioni per l’“*evento previsto dal Sindaco Toniaccini, anche candidato consigliere alle elezioni regionali, per venerdì 9 p.v. alle ore 10:30. [Più precisamente] il Sindaco ha pubblicato e invitato tutta la cittadinanza all’inaugurazione della nuova scuola media. Oltre alla pubblicazione del post [sui profili facebook riconducibili a Michele Toniaccini] sta inviando un messaggio Whatsapp e la relativa locandina [da un suo numero] che lui dà a tutti i cittadini anche diffondendolo su Facebook*”, nonché “*dalla posta elettronica del Comune a tutti i consiglieri comunali sull’indirizzo di posta del dominio comune.deruta.pg.it: sindaco.toniaccini@comune.deruta.pg.it*”, il tutto in violazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall’articolo 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 7 novembre 2024 informazioni al Sindaco del Comune di Deruta dott. Michele Toniaccini relativamente alle forme di diffusione dell’invito all’evento in questione (mediante post *Facebook*, messaggio *whatsapp* e pec dall’indirizzo sindaco.toniaccini@comune.deruta.pg.it.) a cui è stato dato riscontro dall’Ente l’11 novembre seguente con la comunicazione dell’immediata rimozione del post sui profili *facebook*, senza fornire tuttavia “*informazioni sugli altri punti oggetto della richiesta*”, accertata “*la rimozione dei post in entrambi i profili riconducibili al signor Michele Toniaccini*” e ravvisata la non rispondenza delle iniziative di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000, in data 12 novembre 2024 ha chiesto, “*avverso i fatti contestati*”, le controdeduzioni “*in adempimento alle disposizioni di cui all’art. 10 della Legge 28/2000 e successive modifiche*” e con delibera n. 56 del 14 novembre 2024 ha proposto l’adozione di misure sanzionatorie limitatamente alla diffusione dell’invito in questione tramite l’indirizzo di posta elettronica del Sindaco;



CONSIDERATO che successivamente il Comitato regionale, reintegrato nella sua composizione, *“nella seduta del 5 dicembre 2024 ha deciso di non confermare la delibera n. 56 del 14 novembre 2024 avente ad oggetto “Segnalazione per presunta violazione da parte del Sindaco del Comune di Deruta della normativa in materia di comunicazione istituzionale in periodo di par condicio. Accertamento violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28”*, procedendo con l’adozione della delibera n. 60 del 16 dicembre 2024 ad una parziale rettifica dell’atto ed integrazione del deliberato e ribadendo, sulla base degli atti istruttori già effettuati, l’applicazione della misura sanzionatoria relativamente *“all’invio di mail di invito all’evento di presentazione del nuovo edificio della scuola media Mameli tramite l’indirizzo di posta elettronica istituzionale del Sindaco”*;

ESAMINATI gli atti istruttori ed, in particolare, le memorie difensive pervenute in data 13 novembre 2024, nelle quali il Sindaco del Comune di Deruta, dott. Michele Toniaccini ha affermato che *“La comunicazione di invito all’evento di che trattasi (presentazione nuovo edificio della scuola media Mameli), che non contiene messaggi di propaganda elettorale di nessun genere, è stata trasmessa mediante mail istituzionale del Sindaco ad un novero di soggetti, tra cui la Presidente della Regione, il Direttore dell’USR Umbria, la Dirigente Scolastica del locale I.O “Mameli-Magnini”, i Consiglieri Comunali di maggioranza e minoranza, le parrocchie e le associazioni culturali, sportive e di promozione sociale del territorio derutese”* e precisato che *“Il messaggio whatsapp di invito alla presentazione è stato inviato ai contatti personali presenti nella rubrica del cellulare, utenza privata del Sindaco Michele Toniaccini”*;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali, e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, tale divieto di comunicazione istituzionale, in assenza di specifiche disposizioni regionali, decorre dalla convocazione dei comizi per le elezioni regionali in Umbria a partire dal 3 ottobre 2024, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni, per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (18 novembre 2024);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;



CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto di accertamento sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente al 3 ottobre 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni regionali in Umbria del 17 e 18 novembre 2024;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata e dell'intera documentazione istruttoria allegata dalle quali si evince - così come rappresentato dal Comitato regionale competente nella delibera di rettifica ed integrazione n. 60 del 16 dicembre 2024 - in particolare che:

- *nel profilo Facebook di Michele Toniaccini, personaggio politico - Sindaco del Comune di Deruta, compare come immagine di copertina un “manifesto elettorale” del candidato alle prossime elezioni regionali per la lista “Noi moderati e Civici per l'Umbria”;*
- *in data 7 novembre 2024 nel profilo risultava essere stato pubblicato 18 ore prima un post di invito ai cittadini a partecipare sabato 9 novembre alle ore 10:30 all'inaugurazione della nuova scuola G. Mameli;*
- *in data 7 novembre 2024 l'identico post risultava pubblicato anche nel profilo Facebook Michele Toniaccini – creator digitale;*
- *dalla visione del post pubblicato sul profilo Facebook di Michele Toniaccini, personaggio politico - Sindaco del Comune di Deruta in data 24 giugno e ripostato in data 7 luglio dal titolo “Un numero mille soluzioni per essere sempre in contatto e disponibile per ogni necessità” [si rileva il] seguente testo: “Ricordo che ho istituito un numero Whatsapp per facilitare la comunicazione con tutti voi oltre a mantenere attivo un numero telefonico per eventuali conversazioni! Questa iniziativa mi permette di essere sempre più presente e ancora più attivo per rispondere prontamente ad ogni esigenza o emergenza. Numero Whatsapp (...). per le chiamate dirette ho confermato il seguente recapito telefonico: numero*



telefono (...). *Aggiungi questi numeri ai tuoi contatti!! Insieme, costruiamo relazioni più forti e una comunità più unita”;*

- *la pec di invito all'evento è stata trasmessa dall'indirizzo sindaco.toniaccini@comune.deruta.pg.it ed inviata ai consiglieri comunali all'indirizzo di posta del dominio comune.deruta.pg;*

CONSIDERATO che relativamente all'attività di diffusione dell'invito alla presentazione del nuovo edificio della scuola media Mameli tramite messaggi *whatsapp* non si rinvenivano dall'istruttoria sommaria elementi di accertamento tali da poter effettuare valutazioni in ordine alla riconducibilità della fattispecie al divieto di comunicazione istituzionale in esame, in quanto il Comitato regionale competente si limita a dare atto che *“il Sindaco riferisce che sono stati inviati ai contatti personali presenti nella rubrica del cellulare con utenza privata di Michele Toniaccini”*, proponendo *“di archiviare il procedimento”*;

CONSIDERATO che l'attività di comunicazione realizzata sui profili *facebook* segnalati in data 6 e 7 novembre 2024, pur non essendo stata realizzata dal Comune di Deruta attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma dal dott. Michele Toniaccini nella sua qualità di Sindaco del Comune di Deruta, nonché candidato alla carica di consigliere regionale alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2024, risulta legittima nella misura in cui non si utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alla pubblica amministrazione per lo svolgimento delle sue competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO che - come rappresentato dal competente Comitato regionale - *“dalla visione del post risultava il seguente contenuto: “Sabato 9 novembre alle ore 10:30 inaugureremo la nuova scuola media G. Mameli, un simbolo tangibile del nostro impegno verso i giovani e il loro futuro. Questo edificio non è solo un luogo fisico, ma rappresenta la nostra visione e il nostro investimento in una scuola moderna, sicura e accogliente, pensata per ispirare, educare e crescere insieme. Questo progetto è frutto di un lavoro condiviso, realizzato con la passione e la dedizione di tutta l'Amministrazione comunale. Un impegno che va oltre le mura scolastiche, abbracciando i valori di comunità, conoscenza e rispetto. Sarà un momento di condivisione e di fiducia nel futuro di Deruta e delle nuove generazioni”*, e che, quindi venivano riportati contenuti attinenti all'attività amministrativa del Comune di Deruta, ledendo il legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse attraverso la spendita della carica di Sindaco dell'Ente tenuto ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede per cui la comunicazione è risultata priva del requisito dell'indispensabilità e dell'impersonalità;

PRESO ATTO che, tuttavia, il Comune di Deruta, come risulta dalle controdeduzioni, ha comunicato che la condivisione della pubblicazione sui profili *facebook* segnalati *“è stata immediatamente rimossa”*;





RILEVATO che il competente Comitato ha verificato la rimozione dell'attività di comunicazione in questione ed accertato l'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge ritenuto idoneo, per modalità e tempistica di realizzazione, a far venir meno gli effetti lesivi ai sensi dell'art. 17, commi 7 e 8, della delibera 398/24/CONS;

RITENUTO, pertanto, di condividere le proposte di archiviazione formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria, sia relativamente alla pubblicazione dei post del 6 e 7 novembre 2024 sui profili *facebook* segnalati a motivo dell'intervenuto adeguamento spontaneo, che per la diffusione dell'invito tramite *whatsapp*, ma, per quest'ultimo caso, con la diversa motivazione del mancato accertamento circa l'utenza da cui provengono i messaggi;

CONSIDERATO, inoltre, che l'attività di comunicazione dell'invito all'evento di presentazione del nuovo edificio della scuola media Mameli è stata realizzata dal Comune di Deruta anche attraverso la mail istituzionale del Sindaco (*sindaco.toniaccini@comune.deruta.pg.it*) in data 28 ottobre 2024 ed *“ha avuto un'ampia diffusione [...] non solo nei confronti di soggetti che rivestono cariche istituzionali ma anche nei riguardi di realtà associative e del terzo settore, nonché religiose (parrocchie) del territorio comunale”*, come espressamente riconosciuto dall'Ente nelle memorie difensive nell'esercizio del suo diritto di difesa, che risulta, anche sotto tale profilo, essere stato sostanzialmente assicurato;

RITENUTO che tale ultima attività ricade nel *“novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000”*, e *“riconducibile al Comune di Deruta”*, così come chiarito negli orientamenti applicativi dell'Autorità in materia (cfr. FAQ risposte a domande frequenti: <https://www.agcom.it/competenze/media/par-condicio#faq>);

RAVVISATA, pertanto, la riconducibilità al Comune di Deruta della diffusione tramite mail istituzionale del Sindaco dell'invito alla presentazione del nuovo edificio della scuola media Mameli e la violazione dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000 *“in quanto priva del requisito dell'indispensabilità e dell'impersonalità, in considerazione della sua provenienza istituzionale”*, attesa la chiara commistione tra elementi a scopo propagandistico ed elementi prettamente istituzionali utilizzati a tale scopo, *“e non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità”*;

RITENUTO di aderire nel caso di specie alla proposta del Comitato regionale competente e di applicare l'art. 10, comma 8, lett. a), legge 28 del 2000 a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”* in relazione all'art. 18, comma 4, della citata delibera 398/24/CONS in materia di tutela del pluralismo sulle piattaforme online;



RITENUTA necessaria e possibile unicamente la pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa di quanto realizzato dall'Ente in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relattrice ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento";

### ORDINA

Al Comune di Deruta di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza dell'invito del 28 ottobre 2024 a partecipare all'inaugurazione della nuova scuola media Mameli proveniente dall'indirizzo di posta elettronica istituzionale del Sindaco Toniaccini (sindaco.toniaccini@comune.deruta.pg.it) a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali", all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Deruta e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 febbraio 2025

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella